

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 209/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 82/CGF – RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 2008

Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Cirillo Dr. Paolo - Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO A 5 IMOLA AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GARE EFFETTIVE ALLA RECLAMANTE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2012 AL CALCIATORE GUBELLINI ANDREA, SEGUITO GARA CALCIO A 5 IMOLA/CIRIÈ CALCIO A 5 DEL 6.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 336 del 9.1.2008)

Il secondo arbitro della gara Calcio a 5 Imola/Ciriè Calcio a 5, disputata il 6.1.2008 per il Campionato Nazionale di Serie A 2, Girone A, riferiva nel suo rapporto che il calciatore Andrea Gubellini dell’A.S.D. Calcio a 5 Imola, già ammonito per avere contestato al termine della gara e prima del fair play l’espulsione dal campo di un suo compagno di squadra, gli profferiva contro, con tono minaccioso, frasi gravemente offensive e che il predetto calciatore, portato fuori dal gruppo, per la notifica del provvedimento di espulsione, alla vista del cartellino rosso, gli sputava in viso continuando ad insultarlo e a spingerlo.

La cronometrista dell’incontro riferiva, in un allegato al referto arbitrale, che lo stesso Gubellini, dopo la espulsione, l’aveva raggiunta al centro del campo e, avvicinandosi al suo viso, le aveva urlato contro frasi gravemente oltraggiose avvertendola che l’avrebbe aspettata all’interno degli spogliatoi.

Riferiva ancora la cronometrista che, nel corridoio che porta agli spogliatoi, il Gubellini le si portava di fronte aggredendola nuovamente con frasi offensive e che, poi, il predetto calciatore, una volta che lei era entrata nel suo camerino, approfittando del fatto che il muro divisorio tra questo e gli spogliatoi dell’ Imola, alto circa due metri due metri e mezzo, non arrivava fino al soffitto, saliva su una panca e, continuando a profferirle contro frasi gravemente ingiuriose, le lanciava una bottiglia d’acqua da un litro, piena a metà, che la colpiva alla testa, procurandole un forte ed intenso dolore. Per il dolore la cronometrista doveva accovacciarsi per terra dove rimaneva fino a che non veniva soccorsa dall’osservatore arbitrale e da un dirigente della Calcio a 5 Imola, che le forniva un sacchetto di ghiaccio per attutire il dolore per il bernoccolo immediatamente formatosi.

Oltre a tali fatti, la cronometrista annotava nel suo rapporto anche che, subito dopo essere entrata nel suo camerino, era entrato un uomo in borghese, nel quale aveva riconosciuto il Sig. Augusto

Gubellini, già presidente dell'A.S.D. Imola, sbattendo con estrema violenza la porta d'ingresso e urlando impropri contro gli ufficiali di gara.

Il primo arbitro, a sua volta, nel suo rapporto confermava, con assoluta identità di dettagli, i fatti che erano avvenuti sul campo di gioco e negli spogliatoi come riferiti dal secondo arbitro e dalla cronometrista.

Nel suo rapporto, il primo arbitro riferiva anche che, mentre gli ufficiali di gara rientravano negli spogliatoi, erano stati fatti segno di vari insulti di ogni tipo dai sostenitori della squadra di casa e che, dopo l'episodio del Sig. Augusto Gubellini, si era rivolto ad un dirigente della società Imola, invitandolo ad intervenire, ma che questo gli aveva risposto di non essere in grado di fare alcunché (*"ma io che ci posso fare?"*).

Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, a seguito dell'esame dei rapporti degli ufficiali di gara relativi al predetto incontro, con la delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 336 del 9.1.2008, irrogava al calciatore Gubellini la squalifica fino al 31.1.2012 e alla A.S.D. Calcio a 5 Imola la squalifica del campo per tre giornate di gara e l'ammenda di €1000,00.

Avverso tale delibera ha proposto reclamo A.S.D. Calcio a 5 Imola.

La reclamante, per quanto concerne la squalifica irrogata al calciatore, ha rilevato che, pur dovendosi riconoscere che la condotta del questi non è giustificabile, si è irrogata una sanzione pesante in modo eccessivo, considerando che non vi è cenno di alcuno sputo nei confronti della cronometrista nel rapporto di questa, che il calciatore non è mai incorso nella sua carriera sportiva in altri episodi simili e che, comunque, la sanzione si rivela spropositata se si considerano altre decisioni nelle quali fatti di maggiore gravità commessi da calciatori sono stati sanzionati in modo più lieve.

Per quanto concerne la sanzione della squalifica del campo per tre giornate effettive di gara, la reclamante sostiene che i comportamenti tenuti dai calciatori durante le gare non sono stati mai posti a carico delle società, che, nella specie, il comportamento del calciatore Gubellini non ha inciso sulla regolarità della gara, che la società aveva predisposto un adeguato servizio di ordine pubblico e che, in ogni caso, non vi erano a carico della stessa precedenti della stessa indole, né specifici né generici.

Il reclamo va respinto.

In fatto, si deve precisare che lo sputo non figura nel rapporto della cronometrista, non perché il calciatore Gubellini non ha posto in essere tale deprecabile gesto, come implicitamente si sostiene dalla reclamante, ma solo perché lo sputo non ha avuto come suo obiettivo la cronometrista. Lo sputo, come emerge chiaramente dai rapporti di entrambi gli arbitri della gara, ha colpito il secondo arbitro al momento in cui questi ha espulso dal campo il Gubellini, ed è evidentemente connesso a tale provvedimento disciplinare.

Quanto alla entità della sanzione per la condotta tenuta dal calciatore, va rilevato che, contrariamente a quanto prospetta la reclamante, è da ritenere congrua - se mai pecca per difetto - se si tiene conto del complessivo comportamento tenuto dal calciatore: del crescendo stato d'ira di questi, manifestato nei confronti degli ufficiali di gara con espressioni minacciose e culminato con il tentativo di aggredirli anche fisicamente, dello sputo che ha colpito uno dei due arbitri, del lancio della bottiglia che ha colpito alla testa la cronometrista.

Tutto ciò senza dire delle espressioni offensive pronunciate nei confronti di tutti gli ufficiali di gara, che non sono state riportate nel loro contenuto come descritto nei vari referti tanto esse sono volgari. Meno che meno potevano essere riferite quelle scurrili e infamanti dirette specificamente alla cronometrista.

Quanto alla sanzione irrogata alla società, va rilevato che alla stessa può fondatamente essere addebitato un comportamento del tutto omissivo rispetto all'accaduto, nessun dirigente della società si è adoperato per impedire o per bloccare il comportamento del calciatore che pure non è stato momentaneo ma si è concretizzato a più riprese e in un certo periodo di tempo. Neppure si è impedito che entrasse con violenza negli spogliatoi l'ex presidente della società, che ha così potuto porre in essere le ingiurie e le offese nei confronti della cronometrista e degli arbitri riportate nel referto di detto ufficiale di gara.

Anche il comportamento dei sostenitori della società Imola è sanzionabile per le offese rivolte agli ufficiali di gara al rientro negli spogliatoi.

Di fronte a tutto ciò si pone il diniego di un dirigente della società ad intervenire.

Il comportamento tenuto dalla società, quindi, non è affatto esente da censure. La stessa, pertanto, correttamente e adeguatamente è stata sanzionata dal Giudice Sportivo anche per fatto proprio e non solo per la condotta antisportiva al massimo grado tenuta dal suo calciatore.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Calcio a 5 Imola di Imola (Bologna) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.C.D. FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA AVVERSO LE SANZIONI DELL' AMMENDA DI €750,00 ALLA RECLAMANTE E DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.4.2008 AL SIG BATTILANI IVANO, INFLITTE SEGUITO GARA PACKCENTER IMOLA CALCIO F/FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA DEL 6.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 50 del 9.1.2008)

L'A.C.D. Virtus Romagna ha proposto ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo inerenti la gara di Coppa Italia Serie A femminile Packcenter Imola/Virtus Romagna, riportate sul Com. Uff. n. 50 del 9.1.2008, con le quali sono state irrogate l'ammenda di €750,00 alla società medesima e la squalifica fino al 23.4.2008 all'allenatore della società stessa, Ivano Battilani.

La società ricorrente deduce che il referto arbitrale della gara contiene delle affermazioni inesatte. Pertanto chiede che l'ammenda venga rimossa e che la squalifica del tecnico venga considerata come una semplice espulsione dal campo.

La Corte osserva che la descrizione precisa delle frasi offensive pronunciate, il numero esiguo di sostenitori della società ricorrente e l'episodio della precedente espulsione dal campo costituiscono circostanze che rendono verosimile il fatto che l'arbitro abbia potuto percepire esattamente lo svolgersi dei fatti e, in particolare, la condotta tenuta dal tecnico Battilani, che rimane l'autore dei fatti a lui ascritti.

Tuttavia la Corte ritiene equo riformare le pene irrogate, riducendo la sanzione della squalifica del tecnico fino al 29.2.2008 e l'ammenda alla società ad €500,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.C.D. Femminile Virtus Romagna di Torre Pedrera (Rimini) riduce le sanzioni inflitte ad €500.00 di ammenda per la società e dell'inibizione fino a tutto il 29.2.2008 per il signor Battilani Ivano.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL S.C. DOMUS BRESSO AVVERSO LA SANZIONE DELLE SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MBOW GORAM, SEGUITO GARA INTERFIVE VIGEVANO/DOMUS BRESSO DEL 5.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 337 del 9.1.2008)

La società Domus Bresso Play TV ha proposto reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, che ha irrogato la sanzione della squalifica di tre giornate al calciatore Goram Mbow, come si evince dal Com. Uff. n. 337 del 10.1.2008.

Il predetto calciatore, espulso per doppia ammonizione, all'atto della notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all'arbitro una frase offensiva.

La società ricorrente ritiene che la squalifica sia eccessiva visto che non ha avuto nessun tipo di comportamento scorretto nei confronti degli avversari e soprattutto non ha assolutamente offeso i direttori di gara.

La Corte rileva che il rapporto del giudice di gara, la cui veridicità non può essere messa in dubbio dalle apodittiche affermazioni contenute nel ricorso, descrive in maniera circostanziata il comportamento del calciatore sanzionato e pertanto, su questa base, è del tutto verosimile che egli abbia pronunciato l'espressione offensiva a lui ascritta.

La Corte osserva altresì che l'eventuale comportamento corretto, precedentemente tenuto dal calciatore, non può avere una rilevanza tale da mettere in dubbio quanto affermato nel rapporto arbitrale.

Pertanto il reclamo va rigettato e la decisione del Giudice Sportivo va integralmente confermata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.C. Domus Bresso di Bresso (Milano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Publicato in Roma il 5 Giugno 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete